



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

riunita in camera di consiglio e così composta:

- 1. Dr. Gabriella Portale Presidente rel.
- 2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
- 3. Dr. Antonio Cestone Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa iscritta al n.1128 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno 2018 e vertente

Tra

_____ , con l'avv. _____

appellante

E

ECOROSS SRL, con l'avv. CAMPILONGO ANTONIO,

CURATELA DEL FALLIMENTO _____ spa, in persona del curatore _____

_____ con l'avv. MARCHESE ANTONIO CARMINE

Appellati

FATTO E DIRITTO.



1. Con ricorso del 20.2.2012, [redacted] ha convenuto davanti al giudice del lavoro di Rossano [redacted] srl e [redacted] spa in liquidazione esponendo che:

- ha lavorato dal 2002 al 3.3.2010 alle dipendenze della [redacted] spa affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata nell'intero territorio della Sibaritide, con le mansioni di coordinatore responsabile della raccolta differenziata;

- in data 3.3.2010 è stato licenziato nell'ambito della procedura collettiva avviata dalla Sibaritide spa in liquidazione con comunicazione del 15.1.2010;

- onde garantire continuità occupazionale ai numerosi dipendenti della [redacted], l'avvio della procedura di mobilità è stato preceduto da apposito incontro, tenutosi presso la Prefettura Di Cosenza, tra le organizzazioni sindacali e gli amministratori dei comuni della [redacted] (tutti facenti parte del Consiglio di amministrazione della sibaritide spa società mista), nel corso del quale si è stabilito che (a) posta in liquidazione [redacted] spa, i comuni avrebbero gestito in forma consorziata i servizi attinenti all'igiene e all'ambiente, previa indizione di apposita gara per i relativi affidamenti, (b) nelle more, stante l'indifferibilità e irrinunciabilità dei servizi attinenti alla RSU e RD, i sindaci li avrebbero affidati, anche mediante trattativa privata o ordinanze contingibili e urgenti, in modo da garantire i servizi e i livelli occupazionali esistenti;

- il Comune di [redacted] ha, quindi, affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con ordinanze contingibili e urgenti ad [redacted] srl che, subentrata sin dal 3.3.2010 a [redacted] spa, ha provveduto ad assumere tutto il personale in forza presso quest'ultima, ad eccezione di esso ricorrente;

- il licenziamento intimatogli è illegittimo perché < la liquidazione della società lungi dal costituire causa di licenziamento collettivo, rappresenta ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 > e perché <...il citato art. 7 comma 4 bis DL 248/2007 conv. in legge n.31/2008 [redacted] la non applicabilità dell'art. 24 legge n.223/1991... alla fattispecie disciplinata dall'art. 6 CCNL relativa all'avvicendamento di imprese del medesimo appalto con obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale ivi impiegato >.

Dopo avere tanto esposto, ha chiesto la reintegra presso la [redacted] srl, con decorrenza dal 26.2.2010, nelle mansioni svolte presso la cedente [redacted] sulla base dell'art. 6 ccnl



di settore (secondo cui alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, l'impresa subentrante assume ex novo il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione) nonché la condanna di entrambe le resistenti al risarcimento dei danni in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data di cessazione del rapporto fino alla effettiva riammissione in servizio.

2. Nella resistenza della società [redacted] e della Curatela del fallimento di [redacted] spa, il Tribunale, con sentenza del 4.6.2018 ha respinto la domanda perchè ha ritenuto che il [redacted] non facesse parte del personale addetto al servizio di raccolta oggetto di affidamento alla [redacted] srl, riguardante esclusivamente il comune di [redacted], in quanto era adibito al servizio Raccolta Differenziata che dalla prova testimoniale era emerso trattarsi di una attività svolta dalla Società [redacted] in tutto il territorio della Sibaritide con un distinto gruppo di dipendenti a ciò addetti.

3. Con ricorso del 30.8.2018, il [redacted] ha chiesto la riforma di tale decisione addebitando al Tribunale:

A) di non avere tenuto conto che dalla documentazione allegata (attestato [redacted] spa del 4.5.2010, attestato centro per l'impiego del 7.2.2011, verbale accordo sindacale del 6.5.2008 con accluso elenco dipendenti della Sibaritide spa, elenchi dipendenti Sibaritide spa, missiva di licenziamento collettivo) è emerso che egli ha sempre espletato attività lavorativa come addetto alla RD presso comune di [redacted];

B) di non avere valutato correttamente la prova testimoniale che tale circostanza ha pienamente confermato (pure i testi di parte resistente, in particolare [redacted], [redacted], [redacted] hanno riferito che egli era responsabile insieme a [redacted] del servizio RD presso il [redacted]), a fronte della quale <il fatto che la [redacted] espletasse il servizio RD in tutti i comuni del comprensorio, nel mentre [redacted] ottenuto l'affidamento solo in parte dei comuni, non poteva nè può legittimare l'operato della [redacted] srl>;

C) di non essersi pronunciato sulla illegittimità del licenziamento collettivo.



4. Le appellate, ritualmente costituite, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi nonché per decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010 dell'azione giudiziaria "riferita al passaggio diretto e immediato di cui all'art. 6 ccnl"; nel merito, hanno insistito nel rigetto, assumendone l'infondatezza.

5. All'udienza del 8.10.2020, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

6. L'appello è ammissibile sotto il duplice profilo denunciato dagli appellati, (a) della genericità dei motivi e (b) della decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010.

E ciò in quanto:

a) l'atto di gravame contiene la puntuale indicazione dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, sui quali si appuntano le ragioni di dissenso (come sopra sinteticamente riportate) che, se condivise, risultano capaci di sovvertire la valutazione espressa dal primo giudice. E tanto basta ad integrare il requisito della specificità dei motivi non essendo necessario, ai fini dell'art. 434 c.p.c., che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma è sufficiente che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le critiche al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità delle stesse a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. 2143/15);

b) configurando l'ipotesi di cui all'art. 6 ccnl una vera e propria vicenda traslativa, trovano applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di trasferimento di azienda, secondo cui *< l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui*



all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.> (ex multis Cass.28750/2019).

7. Nel merito, l'appello va respinto.

8. Osserva la Corte che è provato in giudizio, con documenti e testi, che il [redacted] spa è stato addetto al "Centro di Costo di Corigliano RD", quale responsabile e coordinatore dei dipendenti assegnati alla raccolta differenziata che la società effettuava su un vasto territorio, esteso da Cariati a Rocca Imperiale, comprendente 35 comuni, e che gestiva con una struttura dedicata, ossia un unico cantiere denominato "RD [redacted]" composto con 35 lavoratori.

Dagli elenchi dei dipendenti della Sibaritide spa prodotti agli atti emerge, infatti, che il De Simone è inserito in quello degli addetti al predetto Centro e non compare in quello relativo al cantiere preposto all'attività di raccolta dei rifiuti nel territorio del comune di [redacted]; e i testi [redacted], [redacted] e [redacted] (specificamente menzionati dall'appellante come quelli che fornirebbero elementi utili alla sua tesi difensiva) hanno precisato che il cantiere denominato "RD Corigliano" <nulla aveva a che vedere> con quello che svolgeva la raccolta dei rifiuti sul territorio del comune di Corigliano.

9. Ciò premesso, la questione dirimente che si prospetta è se il servizio di raccolta differenziata effettuata sul territorio di 35 comuni, (a cui era assegnato il [redacted] con il ruolo di responsabile e coordinatore) sia passato ad [redacted] srl sulla base delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Corigliano, e poi con l'aggiudicazione definitiva, o se invece [redacted] srl sia subentrata a [redacted] spa solo nel servizio di raccolta dei rifiuti limitatamente al comune di [redacted].

9.1- Dalla documentazione in atti emerge quanto segue.

[redacted] srl è subentrata alla [redacted] spa in liquidazione nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata da effettuarsi nel territorio dei comuni di Rossano e Di Corigliano Calabro in via provvisoria e temporanea per il periodo di mesi sei sulla base di ordinanze contingibili e urgenti dei rispettivi sindaci, del 4.3.2010 (Comune di [redacted]) e 26.2.2010 (Comune di [redacted]).

Per quel che interessa questa sede, il Sindaco del Comune di [redacted], con successiva ordinanza del 30.12.2010, ha prorogato l'affidamento del servizio di raccolta di RSU e



Raccolta differenziata che è stato, poi, definitivamente aggiudicato alla società [redacted], all'esito di apposito gara con decreto n.1410 del 10 novembre 2011 a cui ha fatto seguito la stipula del contratto di appalto in data 29.2.2012.

Il cantiere con cui la [redacted] ha organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata nel territorio del comune di [redacted] alla data del 21.9.2009 risulta composto con 65 dipendenti, (tra i quali non figura l'odierno appellante), tutti assunti da [redacted] srl all'atto del subentro alla [redacted].

9.2- Più specificamente, per la ricostruzione nei termini indicati depongono:

- a) L'ordinanza sopra citata, la quale **nelle premesse** dà atto che < la città di [redacted] effettua il servizio di RSU (raccolta rifiuti solidi urbani) attraverso la società [redacted] spa, avendo con essa sottoscritto contratto di affidamento in data 1.7.2003 repertorio 14103 del 4.3.2004 a seguito di affidamento diretto...il servizio della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento stradale, pulizie caditoie e altri servizi accessori nel territorio di Corigliano Calabro, non potrà essere più svolto dalla Sibaritide spa....nell'attesa di indizione di una regolare gara d'appalto si rende improcrastinabile l'affidamento del servizio in oggetto ad altro soggetto specializzato che consenta di effettuare i servizi a ciclo continui nel più breve tempo possibile....con nota 6624 del 15 febbraio 2010 la società [redacted] srl ha manifestato la propria disponibilità ad espletare il servizio integrato di igiene ambientale>; e **nella parte dispositiva delibera** l'affidamento alla società ECOROSS srl, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e comunque fino all'espletamento di regolare d'appalto, e che < la ditta affidataria potrà utilizzare il personale già operante presso la società sibaritide spa sulla base delle intese raggiunte ...nella riunione del 18.2.2010> e il servizio integrato di igiene ambientale deve essere svolto con le modalità riportate nel "piano di servizi di igiene urbana e raccolta differenziata" redatto dal settore tecnico manutentivo con atto sottoscritto dal Comune e dalla Ecoross;
- b) il Piano di attuazione servizi, allegato alle ordinanze contingibili, nel quale vengono elencate le specifiche attività in cui si articola la raccolta dei rifiuti solidi



urbani e la raccolta differenziata < da eseguirsi nel territorio comunale di _____ >;

- c) contratto affidamento ad Ecoross srl del servizio di igiene urbana del comune di Corigliano del 29.2.2012 (susseguente all'aggiudicazione definitiva all'esito di gara di appalto in data 10.11.2011), nel quale si legge che la gestione del servizio avviene alle condizioni precisate nel capitolato speciale che, a sua volta specifica (per quel che interessa questa sede) che < *l'area interessata dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani è quella comprendente tutto il territorio comunale*>.
- d) Elenco dipendenti della _____ spa presso il cantiere di _____ alla data del 21.9.2009 distinto dall'elenco del personale in forza presso il cantiere denominato RD"Corigliano".

9.3- In definitiva, la documentazione in atti comprova il subentro di _____ a _____ spa unicamente nella raccolta dei rifiuti sul territorio del comune di Corigliano e nella gestione del cantiere che di tale raccolta si occupava con una forza lavoro della quale si ribadisce non risultava far parte il _____.

9.4- A sostegno di tale conclusione soccorrono anche gli esiti della prova testimoniale dalla quale è emerso, come già evidenziato più sopra, che la raccolta differenziata effettuata da Sibaritide spa in 35 comuni con il cantiere denominato RD Corigliano costituiva un settore distinto rispetto al "cantiere" che si occupava della raccolta nel territorio del comune di Corigliano. (testi _____, _____ e _____).

10. Ebbene, non essendo il _____ assegnato al servizio oggetto di affidamento a Ecoross srl, non è applicabile nei suoi confronti l'invocato art. 6 del ccnl allegato agli atti, che, ai fini del passaggio alle dipendenze della società subentrante, richiede che il lavoratore risulti in forza presso l'azienda cessante in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento nel periodo di 240 gg precedenti l'inizio della nuova gestione.

11. Infine, poco è a dirsi in relazione alla censura con cui l'appellante si duole dell'omessa pronuncia del Tribunale sulla illegittimità del licenziamento collettivo.

11.1-Nel ricorso introduttivo, il _____ non ha formulato alcuna specifica domanda di annullamento del licenziamento subito e non ha per nulla prospettato le conseguenze che da una eventuale caducazione della misura espulsiva disposta da Sibaritide spa



sarebbero derivate alla Ecoross srl, ponendo a fondamento della pretesa di essere assunto da tale ultima società unicamente l'art. 6 ccnl e chiedendo espressamente al giudice adito di < dichiarare il diritto ..ad essere assunto da Ecoross srl con la qualifica di impiegato tecnico livello 5B coordinatore nucleo operativo presso il centro costo Corigliano RD, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 26/2/2010; 2) conseguentemente ordinare alla srl ECOROSS... di procedere all'assunzione/reintegra del ricorrente con le modalità di cui sopra; 3) condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data di cessazione del servizio fino alla effettiva riammissione in servizio >.

Non si comprende, dunque, in che modo la verifica della illegittimità del licenziamento avrebbe potuto giovare al ricorrente e, specularmente, come l'omissione imputata al Tribunale avrebbe invece pregiudicato le sue ragioni.

11.2-Ad ogni modo, per completezza, rileva la Corte che l'esame dei dedotti motivi di impugnazione del licenziamento collettivo non sposta i termini della decisione, perché:

1) il motivo con cui si deduce che < la liquidazione della società lungi dal costituire causa di licenziamento collettivo, rappresenta ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 > non individua quale sia il vizio di forma o di sostanza che il ricorrente abbia inteso denunciare, e per costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che nella sua prospettazione giustificano una declaratoria di inefficacia o annullabilità della procedura di mobilità collettiva, non potendo il giudice rilevare d'ufficio eventuali ragioni di illegittimità di essa (Cass. 28972/2017);

2) l'ulteriore motivo con cui si deduce che < il citato art. 7 comma 4 bis DL 248/2007 conv. in legge n.31/2008 stabilisce la non applicabilità dell'art. 24 legge n.223/1991... alla fattispecie disciplinata dall'art. 6 CCNL relativa all'avvicendamento di imprese del medesimo appalto con obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante del personale ivi impiegato > è del tutto destituito di fondamento considerato che il settore cui era addetto il [redacted] con il ruolo di coordinatore e responsabile non è risultato oggetto di affidamento a ECOROSS srl, per quanto più sopra rilevato, per cui rispetto ad esso non si è verificato alcun avvicendamento tra la medesima e [redacted] spa.



12. Conclusivamente la sentenza va confermata.

13. Le spese del grado, compensate verso la Curatela Fallimentare di [redacted] spa, seguono nel resto la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa.

14. Stante il rigetto dell'appello, si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co. 1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] con ricorso depositato il 30/08/2018, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 378/2018, pubblicata in data 04/06/2018, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in favore di Ecoross srl in euro 2000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese del grado verso l'altra parte costituita;
- si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).

Catanzaro, 08/10/2020

Il Presidente est.

Dr. Gabriella Portale

